

*Credito tributario: ammissione con riserva sulla base del ruolo;  
esclusa la giurisdizione del giudice delegato*

**Accertamento del passivo - Credito tributario - Ammissione sulla base del ruolo - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Ammissione con riserva dell'esito del giudizio innanzi al giudice tributario.**

*L'agente della riscossione può chiedere l'ammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento.*

*Il giudice delegato è privo di giurisdizione sulle contestazioni del credito tributario, anche quando è eccepita dal curatore la decadenza prevista dall'art. 25 D.P.R. 602/1973. Perciò, il giudice delegato è tenuto in ogni caso ad ammettere l'agente della riscossione al passivo fallimentare, seppure con la riserva di cui all'art. 88 D.P.R. 602/1973; le contestazioni del curatore fallimentare devono essere tempestivamente dedotte in un giudizio innanzi al giudice tributario.*

*(Massime a cura di Giovanni Fanticini - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dr.ssa Rosaria Savastano                   PRESIDENTE  
- Dr.ssa Annamaria Casadonte           GIUDICE  
- Dr. Giovanni Fanticini                   GIUDICE REL.

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n. 5796/2013 R.G. promossa da EQUITALIA CENTRO S.P.A. (Agente della Riscossione) nei confronti di FALLIMENTO B.T. COLOR S.R.L. ha pronunciato il seguente

DECRETO

~ rilevato che l'opponente si duole dell'esclusione dal passivo fallimentare dei crediti elencati nelle cartelle R095RR09520120003617425 e R095RR09520120017781729 così motivata: "Si escludono i crediti portati dalle cartelle ... per intervenuta decadenza ex art. 25 Dpr 600/1973 maturata anteriormente al fallimento";

~ rilevato che il riferimento normativo contenuto nel provvedimento di esclusione deve intendersi rivolto al disposto dell'art. 25 D.P.R. n. 602 (non n. 600) del 1973, il quale prescrive i termini entro i quali l'Agente della Riscossione deve, "a pena di decadenza", notificare al debitore la cartella di pagamento;

~ rilevato che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, l'omessa o tardiva notifica della cartella entro i termini prescritti – qualificati come perentori – comporta la decadenza dalla possibilità di agire in *executivis* (Cass. 10/2004; Cass. 26421/2005; Cass. 16435/2009; Cass. 2212/2011);

~ rilevato che, tuttavia, le disposizioni del D.P.R. 602/1973 dettano una disciplina peculiare per l'insinuazione al passivo fallimentare: infatti, l'art. 87 comma 2° prevede che l'Agente della Riscossione avanzi la domanda di ammissione al passivo *“sulla base del ruolo”*, prescindendo dunque dalla notifica della cartella (atto successivo alla formazione del ruolo e consistente nella *“intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo”* sotto pena di atti esecutivi);

~ ritenuto che il diverso trattamento trovi fondamento nella differente situazione del debitore: nell'un caso lo stesso non può essere esposto *sine die* alle pretese esecutive dell'Amministrazione finanziaria azionate dall'Agente della Riscossione (Cass. 10/2004: *“... in ragione della necessità di non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco”*), di talché è ovvia la previsione di termini perentori aventi finalità acceleratorie; laddove invece non vi è il rischio di azioni esecutive individuali (stante il divieto ex art. 51 L.F.) e occorre procedere a una liquidazione concorsuale, la notificazione della cartella si rende superflua ai fini dell'ammissione al passivo (Cass. 11234/2011: *“Il concessionario provvede direttamente all'insinuazione al passivo per il credito, senza alcuna necessità di emissione della cartella di pagamento, atto che nemmeno è consentito, in quanto preliminare ad una esecuzione individuale a sua volta preclusa dal divieto di cui all'art. 51 legge fall.”*);

~ rilevato che l'insinuazione deve necessariamente sottostare alle regole del concorso (Cass. 12019/2011: *“I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'“iter” procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. legge fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.”*), ma – mentre per regola generale l'accertamento dei crediti vantati nei confronti del fallito deve avvenire con le forme prescritte dagli artt. 93 ss. L.F. – la sussistenza dei crediti tributari e le eccezioni sollevate rispetto alla pretesa creditoria di natura fiscale sono attratte alla giurisdizione tributaria;

~ ritenuto, infatti, che nel combinato disposto degli artt. 87 comma 2° e 88 comma 1° D.P.R. 602/1973 si delinea il coordinamento tra le giurisdizioni: in caso di contestazioni sulla sussistenza del credito azionato dall'Agente della Riscossione, è eccezionalmente sottratto al Giudice Delegato il sindacato ex art. 95 comma 3° L.F. sulla fondatezza delle contestazioni; le norme impongono un'ammissione con riserva (Cass. 12777/2006: *“a) l'ammissione al passivo fallimentare con riserva è indistintamente applicabile sia alle imposte dirette che a quelle indirette (nella specie l'imposta di registro); b) il ruolo e/o l'avviso di liquidazione costituiscono titolo idoneo per l'ammissione del credito d'imposta al passivo fallimentare; c) ove sorgano contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva”*); tutte le questioni sono demandate alla giurisdizione tributaria; all'esito della decisione da parte del Giudice Tributario o una volta decorsi i termini per adire tale Giudice, il Giudice Delegato provvede sulla riserva (rimuovendola in caso di conferma delle ragioni del Fisco);

~ ritenuto che non si sottragga a tale sistema l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973: difatti, la decadenza *de qua* non è automatica conseguenza dell'omessa notifica delle cartelle nei termini prescritti e, anzi, deve essere eccepita e fatta valere mediante tempestiva impugnazione (in

difetto, nulla impedisce all'Agente della Riscossione di iniziare e proseguire le attività di riscossione);

~ rilevato che, dunque, il Curatore Fallimentare avrebbe sì dovuto svolgere la contestazione sul credito azionato da Equitalia Centro ma non proponendone l'esclusione dal passivo fallimentare, bensì avanzando istanza di sua ammissione con riserva ex art. 88 D.P.R. 602/1973; nel contempo, avrebbe dovuto adire il Giudice Tributario sollevando la questione inerente al mancato rispetto dei termini ex art. 25 D.P.R. 602/1973; data la natura impugnatoria del procedimento tributario – desumibile, tra l'altro, dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 – il Curatore avrebbe dovuto proporre il ricorso entro il termine ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 dalla conoscenza legale dell'atto (secondo Cass. 9891/2001 *“Non è consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perché quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto, che stante il tenore letterale delle norme può derivare soltanto dalla sua notificazione.”*);

~ rilevato che non compete a questo Tribunale verificare se il Curatore Fallimentare ha tempestivamente adito il Giudice Tributario: la decisione demandata a questo Collegio riguarda soltanto l'esclusione dallo stato passivo che, per quanto sopra esposto, non appare corretta, poiché si sarebbe dovuto ammettere con riserva il credito predetto;

~ ritenuto che possano compensarsi le spese di lite, in considerazione della difficoltà delle questioni e per l'oggettiva controvertibilità della soluzione qui adottata;

P.Q.M.

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'ammissione allo stato passivo del FALLIMENTO B.T. COLOR S.R.L. dei crediti elencati nelle cartelle R095RR09520120003617425 e R095RR09520120017781729 e azionati da EQUITALIA CENTRO S.P.A. con la riserva prevista dall'art. 88 comma 1° D.P.R. 602/1973.

- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in data 26/3/2014 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia.